

CORTE COSTITUZIONALE

di Wanda Nocerino

DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO E ACCESSO ALLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

(C. cost., sent. 29 maggio 2019, n. 131)

Il Gup del Tribunale ordinario di Catania solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-*bis*, comma 2 e 521, comma 1 c.p.p., nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-*bis*», in violazione degli artt. 3 e 24, comma 2 Cost., dal momento che «la preclusione per l'imputato di accedere ad una modalità anticipata di definizione del procedimento sarebbe indubbiamente lesiva [del diritto di difesa] nonché priva di razionale giustificazione, non essendo riconducibile ad una libera scelta dell'imputato o ad una inerzia al medesimo addebitabile», determinando «una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche [...] giacché dipendente – piuttosto che da una scelta difensiva – dalla qualificazione giuridica del fatto di volta effettuata dal pubblico ministero».

La Consulta si pronuncia nel senso della non fondatezza delle questioni sollevate, sulla base del rilievo per cui la norma censurata ben avrebbe potuto essere diversamente interpretata alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità stratificatasi in materia.

Più nel dettaglio, la Corte precisa che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai condiviso, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass., sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 44888; sez. III, 2 luglio 2018, n. 29622).

Se, dunque, il giudice di appello investito dell'impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato è legittimato ad ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, *a fortiori* si deve ritenere che una simile possibilità debba essere riconosciuta al giudice di prime cure, allorquando – in esito al giudizio – riscontri che il suo precedente veto appaia ingiustificato in ragione della riqualificazione giuridica del fatto contestato (*ex* art. 521, comma 1 c.p.p.), sempre che l'imputato abbia richiesto il beneficio entro i termini indicati dall'art. 464-*bis*, comma 2 c.p.p.

D'altra parte, «[U]na tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia processuale, e segnatamente al fine di evitare la celebrazione di un giudizio in grado di appello finalizzato esclusivamente a consentire all'imputato di conseguire un risultato che ben potrebbe essergli assicurato dal giudice di primo grado, previa semplice revoca della precedente ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova».

A parere della Consulta, dunque, il giudice *a quo* – anziché promuovere il giudizio di costituzionalità – avrebbe potuto non solo concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova direttamente in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato dal p.m. sulla base degli elementi probatori disponibili, ma avrebbe altresì potuto, una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-*bis* c.p.p.

In sostanza, la soluzione prospettata dalla Corte appare l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal giudice *a quo* e, in particolare, con il diritto di difesa: posto che la sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e pro-

prio rito alternativo (Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 91; sent. 26 novembre 2015, n. 240), il Giudice delle leggi ha ribadito, a più riprese, che la richiesta di riti alternativi rappresenta la più incisiva modalità attraverso cui esercitare tale prerogativa (*ex multis*, Corte cost., sent. 21 marzo 2018, n. 141), risultando lesiva del diritto in esame qualsiasi preclusione che ne limiti l'esercizio concreto tutte le volte in cui il sistema ammetta una *mutatio libelli* in sede dibattimentale (*ex plurimis*, Corte cost., sent. 11 aprile 2018, n. 82; sent. 5 luglio 2017, n. 206; sent. 25 giugno 2014, n. 184; sent. 5 dicembre 2014 n. 273; sent. 26 ottobre 2012, n. 237).

* * *

LA RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE A SEGUITO DI *MUTATIO IUDICIS*: MONITI E RIMEDI

(C. cost., sent. 29 maggio 2019, n. 132)

Con la pronuncia in commento si aggiunge un nuovo tassello all'intricato dibattito relativo alle distorsioni patologiche che la regola della rinnovazione del dibattimento, per quanto ispirata a nobili principi, vive quotidianamente nelle aule di giustizia.

Pur sancendo l'inammissibilità delle questioni formulate, la sentenza fornisce numerosi spunti di riflessione che coinvolgono i "massimi sistemi" dell'ordinamento costituito, fino ad offrire soluzioni e scenari inediti quali possibili rimedi alle distorsioni della prassi, che finiscono per svilire i nobili ideali sottesi all'istituto in esame.

La *quaestio de qua* tra origine dalla pronuncia del Tribunale di Siracusa che pone in discussione la legittimità costituzionale dell'obbligo di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte.

In sostanza, il giudice remittente chiede alla Consulta di rispondere al seguente quesito: «se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».

Come noto, la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si fonda sul combinato disposto degli artt. 525, comma 2, e 526, comma 1 c.p.p., i quali rispettivamente prevedono la partecipazione alla deliberazione della sentenza degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e il divieto di utilizzazione, ai fini della deliberazione, di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Il giudice *a quo* dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tali disposizioni, lette in combinato disposto con l'art. 511 c.p.p., il quale prevede che la lettura dei verbali di dichiarazioni, contenute nel fascicolo del dibattimento, sia disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

Intanto, le norme censurate entrerebbero in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2 Cost., consentendo che, seguito di mutamenti del giudice-persona fisica, il processo debba ripartire ogni volta dall'apertura del dibattimento, finendo per «dilatare i tempi del processo sino ad una durata potenzialmente "infinita"». D'altra parte, il codice di rito vigente contempla diverse ipotesi di utilizzabilità, ai fini della decisione, di atti di natura probatoria formati davanti ad un diverso giudice, quali gli atti di cui si dà lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p., le risultanze dell'incidente probatorio di cui all'art. 392 c.p.p., nonché le prove acquisite in altro procedimento, ai sensi dell'art. 238 c.p.p. e, in tali casi, «è sufficiente che il giudice decidente sia il medesimo che ha assunto legittimamente le prove all'interno del dibattimento. Ne consegue che, in caso di mutamento del giudice-persona fisica, è necessario che il nuovo decidente assuma, in uno dei diversi modi previsti dal codice, le prove necessarie ai fini della decisione».

In forza di un'interpretazione logico-sistematica teleologicamente orientata, funzionale a garantire un equo bilanciamento tra i principi di oralità e immediatezza e il canone della ragionevole durata, sa-

rebbe preferibile, a parere del remittente, procedere solo eventualmente alla rinnovazione dell'istruzione, nel senso che una volta rispettato il principio del contraddittorio in sede della prima assunzione della prova dichiarativa, si rende doveroso ripetere l'escussione testimoniale solo ove «la durata del processo di primo grado non ecceda il limite di ragionevolezza, individuato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), fissato in tre anni».

In secondo luogo, il giudice *a quo* rileva che il riconoscimento incondizionato del diritto di chiedere la rinnovazione dell'escussione testimoniale possa contrastare con il principio di effettività del processo, di cui all'art. 111, comma 1 Cost. (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 353), frustrando la piena ed effettiva attuazione della giurisdizione e realizzando, al contempo, un abuso del diritto (Cass., sez. un., 20 settembre 2011, n. 155), dal momento che, a fronte del mutamento spasmodico della composizione dei collegi giudicanti soprattutto nelle sedi periferiche, «il rispetto formale e categorico del principio dell'oralità determinerebbe l'impossibilità oggettiva di portare a termine il processo, con inevitabile pregiudizio delle ragioni delle persone offese e con enorme dispendio di attività processuali».

Le ragioni che sorreggono la scelta della Consulta si fondano, *in primis*, sul dato letterale delle disposizioni *de quibus* che, così come interpretate dal diritto vivente, delineano l'obbligo per il giudice di ripetere l'assunzione della prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del collegio giudicante, laddove le parti processuali non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al precedente organo giudicante (Cass., sez. un., 17 febbraio 1999, n. 2; sez. I, 4 novembre 1999, n. 12496; sez. I, 7 dicembre 2001, n. 17804; sez. I, 23 settembre 2004, n. 37537; sez. V, 7 novembre 2006, n. 3613; sez. V, sentenza 15 dicembre 2011, n. 46561; sez. V, 11 maggio 2017, n. 23015; sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17692). D'altra parte tale orientamento è stato a più riprese confermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 205; ord. 30 luglio 2008, n. 318; ord. 9 marzo 2007, n. 67; ord. 23 dicembre 2004, n. 418; ord. 14 marzo 2003; ord. 21 dicembre 2001, n. 431; ord. 11 dicembre 2001, n. 399; Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 17), con cui viene esclusa l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale sulla base di un duplice rilievo.

Intanto l'onus di ripetizione istruttoria rappresenta «un insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni di oralità e immediatezza» (Cass., sez. un., 17 febbraio 1999, n. 2), funzionali a preservare «la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente accentuati dal metodo dialettico dell'esame e del controesame, che possono ben rivelarsi utili nella valutazione di attendibilità del risultato probatorio, di cui il giudice deve dare conto compiutamente nella motivazione» (Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 205; ord. 11 dicembre 2001, n. 399; ord. 21 dicembre 2001, n. 431).

In secondo luogo, sulla necessità del bilanciamento tra i summenzionati principi e il precetto della ragionevole durata del processo, la Corte costituzionale ha sempre rimesso al legislatore il compito di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto in questione» (Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 318; ord. 9 marzo 2007, n. 67).

Sotto altro aspetto, la Consulta motiva la declaratoria di illegittimità in ragione del fatto che, anziché fare propria la propugnata interpretazione costituzionalmente orientata, il remittente solleva la questione di legittimità costituzionale, formulando un *petitum* alternativo nei confronti della Corte, chiamata, alternativamente, ad avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero a dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente.

Ciò appare sufficiente, ad opinione della Corte, a ritenere la questione inammissibile, richiamando le proprie precedenti decisioni nelle quali il dispositivo della pronuncia risulta il medesimo «in relazione ad un *petitum* in termini di irrisolta alternatività» (Corte cost., sent. 16 maggio 2013, n. 87), o comunque di fronte ad ordinanze di rimessione finalizzate «a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente *secundum constitutionem* delle disposizioni censurate» (*ex plurimis*, Corte cost., ord. 4 maggio 2017, n. 97; ord. 13 aprile 2016, n. 87; ord. 17 febbraio 2016, n. 33; ord., 26 maggio 2015, n. 92).

Dopo aver congruamente motivato la scelta di dichiarare l'inammissibilità delle questioni sollevate, la Corte dismette i panni di «mero» interprete del diritto e si confronta con la prassi, mostrando la capacità di coniugare il suo ruolo istituzionale con una pragmatica analisi della ricaduta concreta dei principi costituzionali nelle aule di giustizia.

Più in particolare, rilevando l'incongruità dell'attuale disciplina con il diritto vivente, rivolge un monito agli operatori del diritto, al fine di «ammodernare» la regola pretoria della rinnovazione dibat-

timentale che finisce per rappresentare un viscido tentativo di prolungamento dei tempi del processo penale e, di conseguenza, svilire il principio di oralità e di immediatezza sotteso alle norme processuali che a quegli istituti danno corpo.

Di qui, secondo il giudice delle leggi, sarebbe auspicabile, in un'ottica di leale cooperazione tra poteri dello Stato, l'introduzione di rimedi strutturali «in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell'imputato».

In sostanza, la Corte richiede al legislatore un intervento “mirato” atto all'introduzione di ragionevoli deroghe alla regola dell'identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide, in ragione del fatto che il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio «non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore» (Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 205), restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione (Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 318; ord. 9 marzo 2007, n. 67).

D'altro canto, la soluzione prospettata non rappresenterebbe un *novum* nel panorama giurisprudenziale europeo che pur sembra muoversi nella medesima direzione: la stessa Corte Europea, infatti, non assolutizza il principio dell'immediatezza, che può essere sottoposto a ragionevoli deroghe, purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio (*ex multis*, Corte e.d.u., 27 settembre 2007, *Reiner et all. v. Romania*, § 74; 30 novembre 2006, *Greco v. Romania*, § 72; 2 dicembre 2014, *Cutean v. Romania*, § 61; 6 dicembre 2016, *Škaro v. Croazia*, § 24; 10 febbraio 2005, *Graviano v. Italia*, §§ 39-40; 9 luglio 2002, *P. K. c. Finlandia*).

Ma non basta. La Corte, infatti, si spinge fino all'individuazione di possibili soluzioni *de jure condendo* che consentano di garantire un bilanciamento tra i principi in gioco.

Tra questi, l'auspicabile concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un'unica udienza o in udienze immediatamente consecutive, ovvero il ricorso – quanto meno nei procedimenti più articolati – alla videoregistrazione generalizzata dei dibattimenti penali, al fine di consentire al giudice subentrante di poter apprezzare, con parificabile grado di immediatezza, l'assunzione delle prove in dibattimento, «ferma restando la possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte o d'ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l'indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell'art. 506 c.p.p.».

L'indiscussa rilevanza della pronuncia in commento sembra trovare conferma nella recentissima sentenza della Suprema corte di Cassazione che, nella sua composizione più autorevole, tenta di fornire una nuova interpretazione alla regola della rinnovazione dibattimentale, prevedendo che «[P]er il principio di immutabilità di cui all'art. 525 c.p.p., il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l'ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura *ex art.* 511 c.p.p., degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l'ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile» (Cass., sez. un., 30 maggio 2019, informazione provvisoria).

In questo contesto, la pronuncia della Corte costituzionale funge da pietra miliare per un ripensamento dell'istituto alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, fornendo alla Suprema Corte, nella redazione dei motivi, l'occasione per consegnare ai giudici di merito un'autorevole reinterpretazione complessiva della regola della rinnovazione dibattimentale.

* * *

LA LEGITTIMITÀ DEI NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA NEI PROCEDIMENTI PER DECRETO

(C. cost., sent. 21 giugno 2019, n. 155)

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103, il Tribunale ordinario di Macerata e quello di Termini Imerese dubitano della legittimità costituzionale del novellato art. 459,

comma 1-bis c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., «nella parte in cui prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e che comunque il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare».

Il giudice delle Leggi, a fronte della sovrapponibilità delle *quaestiones* prospettate, dispone la riunione dei giudizi e propende per la non fondatezza delle questioni sollevate, soffermandosi, in particolare, sulla compatibilità e sulla tenuta della nuova disposizione rispetto ai canoni costituzionali.

Intanto, la Consulta rileva che non sussiste alcuna violazione della disposizione censurata in relazione al principio di eguaglianza, dal momento che, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 40 del 2019; sent. 25 settembre 2018, n. 222; sent. 10 novembre 2016, n. 236), il legislatore «gode di ampia discrezionalità, in materia di determinazione dei trattamenti sanzionatori e disciplina degli istituti processualpenalistici», con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle opzioni prescelte.

Con riferimento al rito in esame, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che «il giudice è vincolato alla misura della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero, ma può discostarsi da tale richiesta quanto al tasso giornaliero utilizzato per la sua conversione in pena pecuniaria, ovviamente all'interno della forbice [...] individuata dal legislatore» (Cass., sez. III, 29 marzo 2018, n. 22458; sez. VI, 27 giugno 2018, n. 41596; sez. III, 11 dicembre 2018, n. 12272).

Più in particolare, la scelta di introdurre un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria, consentendo di determinare entro una forbice piuttosto ampia il tasso di conversione giornaliero della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna, risulta funzionale ad incentivare il ricorso al rito speciale, costituendo «la risposta del legislatore alle esigenze emerse nella prassi, calibrate sulle specificità del procedimento per decreto».

D'altra parte, la gradazione della sanzione pecuniaria in ragione delle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare, risulta congeniale a rafforzare la tutela concessa ex art. 3 Cost., realizzandone «il fine di evitare un'impropria parificazione di situazioni e condizioni tra loro diverse [...] dal momento che l'impatto "esistenziale" di sanzioni pecuniarie di identico importo può essere in concreto assai diverso, secondo le differenti condizioni dell'autore; di talché proprio tali differenti condizioni economiche giustificano la commisurazione di sanzioni di diversa entità, pur a fronte di illeciti di pari gravità».

In relazione alla violazione del *dictum* di cui all'art. 27 Cost., la Consulta afferma che, proprio la necessità di considerare anche le condizioni economiche del nucleo familiare dell'imputato risulta funzionale a rafforzare il principio della personale responsabilità del soggetto, in quanto «sembra evidente come l'impatto della sanzione pecuniaria sia diverso a seconda della sussistenza o meno di oneri di mantenimento di altri componenti del nucleo familiare privi di proprie risorse».

Infine, a parere della Corte risulta altrettanto infondato il dubbio di costituzionalità in relazione alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., dal momento che le attività istruttorie ulteriori derivano dall'esigenza di personalizzare ed individuare la risposta sanzionatoria.

Al riguardo, il Giudice delle leggi ha richiamato la propria giurisprudenza costituzionale, ribadendo che possono arrecare un *vulnus* a quel principio solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza (*ex plurimis*, Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 91; sent. 29 gennaio 2016, n. 12; sent. 27 febbraio 2015, n. 23; sent. 5 marzo 2009, n. 63; sent. 23 febbraio 2009, n. 56). Ma in questo caso – ha concluso la Corte costituzionale – il contenuto dispendio di attività istruttorie supplementari risulta congruamente giustificato dall'evidente beneficio in termini di "personalizzazione" della risposta sanzionatoria assicurato dalla disposizione in esame: qualunque automatismo rappresenta la spia di un sistema che si fida poco dei suoi giudici da negar loro anche quel limitato spazio di discrezionalità valutativa che risulta necessario al fine di adeguare la risposta penale alle esigenze contingenti.

* * *

IL DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE: L'EROSIONE DELL'ISTANZA DI ACCELERAZIONE QUALE CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA

(C. cost., sent. 10 luglio 2019, n. 169)

La Corte di Cassazione, II sez. civ., solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quinqüies*, lett. e), l. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. "legge Pinto", nella parte in cui, «relativamente ai giudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole di cui all'art. 2-*bis* [della medesima novella] sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subordina, per la loro intera durata, la proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione alla presentazione dell'istanza di accelerazione», in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1, Cedu, «poiché la così introdotta condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in questione, nei confronti dei ricorrenti – imputati in processi penali protrattisi oltre il correlativo termine di ragionevole durata – violerebbe il diritto ad ottenere l'equa riparazione loro dovuta *ex lege* n. 89/2001, posto che l'istanza di accelerazione non è di per sé idonea a consentire una efficace sollecitazione della decisione di merito, risolvendosi nella mera dichiarazione di un interesse altrimenti già presente nel processo ed avente copertura costituzionale».

La Consulta propende per la fondatezza delle questioni sollevate, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Prima di analizzare le ragioni che sorreggono il *dictum*, sembra opportuno precisare che il disposto di cui all'art. 2, comma 2-*quinqüies*, lett. e), l. n. 89 del 2001 risulta implicitamente abrogato per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. "legge di stabilità 2016", dal momento che il disposto non viene riprodotto nel novellato articolo; tuttavia, la *quaestio* appare rilevante per questioni di diritto intertemporale, ovvero in relazione dell'applicabilità dello stesso nei giudizi *a quibus*.

Entrando nel merito, la *quaestio* non risulta un *novum* nel panorama giurisprudenziale: già la Corte e.d.u. aveva evidenziato un simile falla nel sistema nazionale (in particolare, Corte e.d.u., 2 giugno 2009, *Daddi contro Italia*; 22 febbraio 2016, *Olivieri e altri contro Italia*), tesi poi corroborata dal pressoché coevo intervento della Corte costituzionale con cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma analoga a quella ora in esame, ossia l'art. 54, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, norma che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della «istanza di prelievo» costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo *ex* "legge Pinto".

In quell'occasione la Corte, richiamando la consolidata giurisprudenza convenzionale stratificatasi sul tema (*ex multis*, Corte e.d.u., Grande Camera, 29 marzo 2006, *Scordino contro Italia*), ha chiarito che «la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se "effettivi" e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno deve comunque allora garantire l'adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale».

Nell'occasione, in applicazione del su menzionato principio, la Consulta ha precisato che «l'istanza di prelievo [...] non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente [...], con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata».

La medesima considerazione sorregge anche il caso di specie, rappresentano la ragione della decisione di incostituzionalità: l'istanza di accelerazione, lungi dal rappresentare un adempimento necessario, configura quale mera facoltà dell'imputato e non ha efficacia acceleratoria del processo.

Pertanto – ha concluso la Corte – la mancata presentazione della suddetta istanza nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione, senza con ciò venire in contrasto con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell'art. 117, comma 1 Cost.